

4. LEGISLAZIONE ATTUALE DELLA CHIESA SULLA CREMAZIONE

© Copyright Zbigniew Suchecki, Roma 2002, suchecki@suchecki.net

4.1. *La cremazione e il Concilio Vaticano II*

In ossequio anche agli insegnamenti, alle disposizioni, ai suggerimenti ed allo spirito del Concilio Vaticano II, un posto speciale all'interno della legislazione della Chiesa è occupato dalle istanze di rinnovamento e di aggiornamento del Diritto Canonico, in quanto quest'ultimo, per servire di guida ai contemporanei, deve necessariamente adeguarsi alle mutate realtà del mondo moderno. Tenuto conto della volontà dei Padri Conciliari e del fine pastorale del Concilio è evidente che soltanto le dichiarazioni esplicite riguardanti la fede o i costumi costituiscono dei veri e propri precetti obbliganti in questi ambiti; e questi possono essere i principi di diritto divino positivo che il Concilio fa apertamente dichiarato come tali¹.

4.1.1. *«si può o si deve modificare la disciplina ecclesiastica sull'incinerazione?»*

Con questa domanda retorica, il vescovo di Dromore, E. O'Doherty, nella sua risposta del 28-03-1960 alla Pontificia Commissione Antepreparatoria del Concilio si chiedeva «utrum in conditionibus orbis terrarum hodiernis, disciplina Ecclesiae de crematione modificari non possit aut debeat?»². Le proposte che riguardano in modo diretto la cremazione sono state presentate esclusivamente da un ristretto numero di Padri Conciliari, appartenenti quasi tutti a paesi europei: Italia, Austria, Germania, Gran Bretagna, e con l'eccezione di un voto solo dalla Colombia.

4.1.2. *Libera scelta tra inumazione e cremazione*

La Commissione Pontificia Antepreparatoria del Concilio Vaticano II accolse la proposta dell'Arcivescovo di Torino, Maurilio Card. Fossati, che aveva precedentemente convocato una Commissione Diocesana, suddivisa in quattro sezioni: apologetica, dogmatica, biblica, morale e giuridica. La commissione aveva formulato «una dettagliata rassegna dei vari settori della dottrina morale e giuridica, proponendo adattamenti e modifiche, tanto nell'insegnamento, quanto nella prassi, che sembravano richiesti dalle moderne condizioni della vita cattolica e del ministero pastorale»³.

Nell'allegato n. 4, la parte «De crematione», fu elaborata dal Canonico don S. Solero a favore della cremazione, e da A. Vaudagnotti il quale propose di mantenere le disposizioni del CIC del 1917 che riprovano la cremazione, conservando l'obbligo di seppellire i cadaveri «addendum pro Christianis officium sese conformandi Christo, “qui sepultus est”, et reminisci oportet, ex doctrina Pauli, humanum corpus esse veluti semen, quod non comburitur, sed in terra absconditur, in fidem et spem Resurrectionis». Il secondo redattore suggerisce al tempo stesso di mitigare soltanto le pene a chi

1 «Il Concilio propose la dottrina cattolica sulla vita della Chiesa in un modo nuovo e con esposizione organica nelle sue quattro costituzioni, presentando le sue radici nella Rivelazione (DV), la sua vitalità nella Liturgia (SC), la sua struttura sacramentale con la (LG), la sua missione di fronte al mondo con la (GS). I principi sono ripresi e talora chiariti anche negli altri documenti», A. GIACOBBI, *Il diritto nella storia della Chiesa sintesi di storia delle fonti*, in AA.VV., *Il diritto nel Mistero della Chiesa: Il diritto nella realtà umana e nella vita della Chiesa. Il libro I del Codice: Le norme generali*, vol. 1, Roma 1988, pp. 205-215.

2 *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars II: Europa, Hibernia, Roma 1960, p. 77.

3 *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars III: Europa, Italia, Roma 1960, pp. 647-648.

trasgredisca il c. 1203 del CIC 19174.

In una breve relazione per l'introduzione storica, don S. Solero afferma: «Consuetudo incinerationis modernis temporibus restituta fuit ex parte ita dictae “rivoluzione francese”, anno 1797, et certe invaluit tamquam affirmatio apostasiae, rationalismi, materialismi, et in odium Ecclesiae. Nam usus cremandi cadavera maximos fautores habuit in addictis sectae massonicae»⁵. Giustamente questo redattore continua riportando soltanto le date dei principali interventi e canoni del CIC del 1917, quando la Chiesa aveva condannato la cremazione.

Secondo don S. Solero, il decorso del tempo aveva causato «sectaris furoribus extinctis vel saltem placatis», e l'incinerazione ora era possibile perché proposta dalle società crematorie con riverenza e rispetto nei confronti della religione. Per ciò egli sollecitava di concedere ai fedeli libertà nei confronti della sepoltura. «Et plures catholici – qui methodo humationis repugnant sed tamen leges ecclesiasticis violare nolunt – anxietatibus conscientiae torquentur».

4.2. Indole pasquale della morte

Il Concilio Vaticano II ha approfondito gli aspetti della morte, sottolineando i valori del mistero pasquale.

Questo sguardo conciliare sulla morte trovò motivi di arricchimento anche per ciò che riguarda le norme relative alle esequie ecclesiastiche. Naturalmente, trattandosi di arricchimento, quanto alla sua concreta attuazione sarebbe occorsa una migliore esposizione dei principi teologici e spirituali in quella dimensione profonda di fede che scaturisce dal mistero della morte, illustrando nel contempo con chiarezza le esigenze della fede nella Risurrezione⁶.

Nell'ambito della riforma liturgica, la celebrazione delle esequie per il caso della cremazione venne presa in considerazione, come abbiamo appena detto, fin dalla fase preparatoria al Concilio⁷. Nel passato, col diffondersi della cremazione, venivano spesso presentate al suo riguardo motivazioni contrarie alla fede nella resurrezione dei morti e nella vita futura. Per questo la Chiesa l'aveva proibita ai fedeli, come abbiamo avuto modo di documentare ampiamente, rifiutando di conseguenza ogni rito liturgico e vietando di seppellire nel camposanto l'urna contenente le ceneri. La riflessione sulla liturgia ha così portato spontaneamente al ripensamento ed alla riforma dei riti funebri.

4 «Reprobatio cremationis corporum fidelium intacta servanda est, nec poenae in trasgressionem mitigandae (c. 1203). Licet enim nonnulli a mandato cremandi corpora excludant quamlibet iniuriam Ecclesiae, dicantque se peragere rem indifferentem, quae nec fidem nec mores tangat, attamen obiective, cremationem effici et propagari etiam hodie in contemptum Ecclesiae, et veluti vexillum inimicorum Christi, patet ex ipsis ephemeridibus, quae hanc praxim propugnantur», *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars III: Europa, Italia, Roma 1960, p. 669.

5 *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*, Series I (Antepreparatoria), volumen II, pars III: Europa, Italia, Roma 1960, pp. 667–668.

6 «Durch das kirchliche Begräbnis wird der verstorbene Gläubige Gott anempfohlen. Die Gemeinde erweist dem Totem einen Dienst der brüderlichen Liebe und ehrt seinen in der Taufe zum Tempel des Heiligen Geistes geworden Leib. Sie gedenkt des Todes und der Auferstehung des Herrn in gläubiger Hoffnung und erwartet die Wiederkunft Christi und die Auferstehung der Toten. Die Begräbnisfeier wird so zur Verkündigung der Osterbotschaft», H.J.F. REINHARDT, *Das kirchliche Begräbnis*, in AA.VV., *Handbuch des Katholischen Kirchenrechts*, Regensburg 1983, pp. 840–844.

7 A. ADAM, *Corso di liturgia*, Brescia 1988, pp. 260–268.